



# COMUNE DI MONTERODUNI

Provincia di Isernia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

n. 57

Del 02-11-2016

**Oggetto: ART. 113 D.LGS. 50/2016 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO.**

L'anno duemilasedici addì due del mese di Novembre alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Partecipazione</b>
1	RUSSO CUSTODE	<i>Sindaco</i>	Presente
2	FOGLIETTA ANNA MARIA	<i>Vicesindaco</i>	Assente
3	CRISTINZIO MICHELE	<i>Assessore</i>	Presente

**TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 13.12.2010 è stato approvato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante art. 92 d.lgs. 163/2006;
- che il codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 è stato abrogato dal nuovo D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 recante "Incentivi per funzioni tecniche", ed in particolare il comma 2 che destina una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

**PRESO ATTO** che a seguito di quanto sopra occorre modificare il regolamento interno per l'incentivo al personale;

**VISTO** lo schema regolamento predisposto inerente gli INCENTIVAZIONE per FUNZIONI TECNICHE (Art.113 co.2 DLgs 50/2016) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che con Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.

“ (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico- burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016." La materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:

- tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.

#### **ATTESO**

- che le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di che trattasi devono essere oggetto di informazione alle OOSS ed assunti in un atto avente valenza regolamentare dell'Amministrazione Comunale;
- che con nota prot. n. 5659 del 11.10.2016 questo Ente ha provveduto ad inoltrare copia del regolamento predisposto alle OOSS di categoria per quanto di competenza;
- che ad oggi non è stata attivata la concertazione;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi nonché lo Statuto Comunale;

**CONSIDERATO** che è stato acquisito sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportato nel presente atto;

**A VOTI UNANIMI** favorevoli palesemente e legalmente espressi;

### **D E L I B E R A**

**DI STABILIRE** la seguente disciplina per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- il fondo incentivante è costituito dal 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro di un servizio o fornitura, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti dell'opera stessa, da ripartire tra i dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

**APPROVARE**, per le motivazioni esposte nelle premesse, il regolamento predisposto inerente gli INCENTIVAZIONE per FUNZIONI TECNICHE (Art.113 co.2 DLgs 50/2016) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**COMUNICARE** il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria;

**TRASMETTERE** copia conforme all'originale della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza;

**PUBBLICARE** il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

**DICHIARARE** il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'immediata applicazione della nuova disciplina regolamentare della materia.

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.

**Monteroduni, li 02-11-2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.TO ARCH. BIELLO ITALIA**

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.TO CUSTODE RUSSO

**IL SEGRETARIO**  
F.TO LUCIA GUGLIELMI

\*\*\*\*\*

### **ATTESTAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web comunale il 04-11-2016 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 04-11-2016 con lettera prot. N. 6138 ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

**Monteroduni, li 04-11-2016**

**IL SEGRETARIO**  
F.TO LUCIA GUGLIELMI

---

*Attestazione valida esclusivamente per le copie.*

**Attesto che la presente copia è conforme all'originale.**

**Monteroduni, 04-11-2016**

**IL SEGRETARIO**  
LUCIA GUGLIELMI

# **COMUNE DI MONTERODUNI**

**(Provincia di Isernia)**



## **REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

*Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 art. 113*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 02.11.2016

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche come previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dai dipendenti dell'amministrazione.
4. Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, servizi e forniture.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), servizi e forniture.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

### **Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale destina, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'80 (ottanta) per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

4. Il restante 20 (venti) per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Art. 4 – Determinazione dell'incentivo**

1. Per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura l'incentivo è stabilito nella misura del 2 per cento sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia.

2. Tutti gli oneri riflessi e accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'amministrazione, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo.

#### **Art. 5 – Conferimento degli incarichi**

1. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento è conferita di norma con provvedimento della Giunta Comunale, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

3. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.

4. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

6. Il personale incaricato delle funzioni tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle



condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

#### **Art. 6 – Prestazioni parziali**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 3 per funzioni tecniche in tutti i casi di risorse non derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata nel qual caso costituiscono economie di spesa.

3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.

#### **Art. 7– Ripartizione**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo per funzioni tecniche è attribuito in ragione dell'80% del 2%. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata l'incentivo per funzioni tecniche è attribuito in ragione del 100%.

Il fondo per funzioni tecniche è erogato secondo la seguente ripartizione:

a) il responsabile del procedimento: 45%;

b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: 30% ripartito in ugual misura;

c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5% ripartito in ugual misura;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 5% ripartito in ugual misura;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5% ripartito in ugual misura;

f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10% ripartito in ugual misura.

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito, secondo la stessa ripartizione del comma che precede, in ragione dell'80% del 1,8%. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata l'incentivo per funzioni tecniche è attribuito in ragione del 100% del 1,8%.

4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con altra figura o espliciti tutte le operazioni senza avvalersi di collaboratori, le singole quote di competenza sono cumulate.

#### **Art. 8 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico, servizio o fornitura siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, e il Comune di Monteroduni risultasse Ente Capofila l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento e ripartito secondo il presente regolamento.

#### **Art. 9 – Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con motivato provvedimento, dal responsabile del procedimento.

4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico.

#### **Art. 10 – Ritardato, omissivo o inesatto adempimento delle prestazioni**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni o in caso di non adempimento l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.

#### **Art. 11 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici**

1. Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni svolte sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

- il 60% dell'importo dovuto ad avvenuta approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
- il 40% ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'organo competente.

#### **Art. 12 – Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo**

1. Qualora a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto il procedimento sia interrotto, la liquidazione dell'incentivo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

3. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.

4. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico.

### **Art. 13 - Liquidazione e Pagamento del compenso**

1. La liquidazione e il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Ove il dirigente/responsabile coincida con il RUP al fine di evitare potenziali conflitti di interesse la liquidazione ed il pagamento sono adottati con provvedimento di altri funzionari apicali dell'Ente.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **Art. 14 - Disposizioni transitorie**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

### **Art. 15 – Previsione e programmazione**

1. Nella formazione del bilancio di previsione i Responsabili del Servizio devono indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto dell'incentivo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

### **Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore nella medesima data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.